

**TABELLA SINTETICA DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE
IN VIGORE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO**

Nella tabella seguente sono sintetizzate le disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate durante il periodo transitorio approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

Al riguardo si evidenzia, in estrema sintesi, che tali modalità si applicheranno:

- relativamente alla diffusione: di norma, fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR);
- relativamente allo stoccaggio e al deposito presso la Consob: fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati.

	Soggetti	Tipologia adempimenti	Diffusione	Stoccaggio	Deposito presso Consob
1	Emittenti valori mobiliari ¹	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - tramite NIS ² ; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - NIS (es: emittenti azioni); ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS (es: emittenti obbligazioni o in caso di malfunzionamento del NIS)
2	Emittenti valori mobiliari	Informazioni periodiche finanziarie (artt. 77, 81 e 82 RE)	Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito	Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet	Assolto mediante: - Teleraccolta

¹ Art. 1, comma 1-*bis*, TUF: per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

² NIS: Network Information System, sistema telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

			<p>internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS <p>Pubblicazione di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione del documento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</p>	<p>dell'emittente</p> <p>Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS
3	Emittenti valori mobiliari	<p>Informazioni relative a operazioni straordinarie (artt. 70, 70-bis, 71, 72, 73, 74, 84-bis RE)</p>	<p>Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS. <p>Dell'avvenuto deposito dei documenti di cui agli artt. 71 e 72, comma 3, primo periodo, e comma 4, RE è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</p>	<p>Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente</p> <p>Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS (sezione "documenti") quando il RE stabilisce che il deposito è assolto "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato"; ovvero - Teleraccolta, nei casi espressamente indicati (in particolare nelle ipotesi in cui l'invio del documento alla Consob preceda la sua pubblicazione) <p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS
4	Emittenti valori mobiliari	<p>Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE) e offerta dei diritti di opzione (art. 89 RE)</p>	<p>L'avviso è diffuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS; <p>e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</p>	<p>Pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS

5	Emittenti valori mobiliari	Altre informazioni (ad es. art. 83-bis RE)	Invio del comunicato: - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS
6	Emittenti valori mobiliari	Documento di informazione annuale (art. 54 RE)	Il documento è diffuso almeno tramite pubblicazione sul sito internet dell'emittente	Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - NIS (sezione "documenti")
7	Emittenti azioni	Internal dealing (art. 114, comma 7, TUF)	Invio dell'Allegato 6 tramite NIS	Pubblicazione dell' Allegato 6 sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - NIS
8	Emittenti azioni	Buy-back (Allegato 3F)	Invio delle informazioni dell'Allegato 3F tramite accesso riservato al sito internet della Consob	Effettuato dalla Consob sul proprio sito internet	Già assolto con la diffusione tramite il sito internet della Consob
9	Emittenti azioni	Operazioni con parti correlate	Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE): - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS.	Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - NIS (sezione "documenti") Assolto mediante: - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS (es: in caso di malfunzionamento del NIS)
10	Emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - ad almeno due agenzie di stampa; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema

11	Emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	L'avviso è diffuso: <ul style="list-style-type: none"> - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema; <p>e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</p>	Pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS
12	Emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari	Documento di informazione annuale (art. 54 RE)	Il documento è diffuso almeno tramite pubblicazione sul sito internet dell'emittente	Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - posta o fax
13	Controllanti non quotati di emittenti valori mobiliari	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: <ul style="list-style-type: none"> - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza tale sistema 	Trasmissione del comunicato alla società di gestione del mercato	Assolto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - posta o fax; ovvero - NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza il NIS
14	Controllanti e azionisti, con partecipazione almeno pari al 10%, di emittenti azioni	Internal dealing (art. 114, comma 7, TUF)	Invio dell'Allegato 6: <ul style="list-style-type: none"> - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS in caso di accordo con l'emittente controllato che utilizza tale sistema 	Trasmissione dell' Allegato 6 alla società di gestione del mercato	Assolto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - posta o fax; ovvero - NIS in caso di accordo con l'emittente controllato
15	Controllanti non quotati di emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: <ul style="list-style-type: none"> - ad almeno due agenzie di stampa; ovvero - tramite NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza tale sistema 	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - posta o fax; ovvero - NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza il NIS

16	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax
17	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni periodiche finanziarie (art. 110 RE)	Invio ad almeno due agenzie di stampa del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE) Pubblicazione di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione del documento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - Teleraccolta Assolto mediante: - posta o fax
18	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni relative a operazioni straordinarie (<i>stock options</i>)	Invio ad almeno due agenzie di stampa del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE)	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax Assolto mediante: - posta o fax
19	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	L'avviso è diffuso: - ad almeno due agenzie di stampa; e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale	Pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax
20	Emittenti azioni diffuse	Operazioni con parti correlate	Invio ad almeno due agenzie di stampa del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE)	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - Teleraccolta Assolto mediante: - posta o fax

21	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Informazioni <i>price sensitive</i>	Si applica la disciplina dello Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax
22	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Informazioni periodiche finanziarie	Si applicano le modalità di diffusione previste dallo Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente. Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate, pubblicazione di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione del documento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione sul sito internet dell'emittente del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile	Assolto mediante: - Teleraccolta Assolto mediante: - posta o fax
23	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	Si applicano le modalità di diffusione previste dallo Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente; e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale	Pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax

24	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Altre informazioni (ad es. art. 83-bis RE)	Si applicano le modalità di diffusione previste dallo Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente.	Pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto mediante: - posta o fax
25	Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine (Capo VII)	Tutte le informazioni regolamentate diverse da quelle periodiche finanziarie	Invio del comunicato: - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Si applicano le modalità di stoccaggio previste dallo Stato membro d'origine	Si applicano le modalità di deposito previste dallo Stato membro d'origine
26	Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine (Capo VII)	Informazioni periodiche finanziarie	Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE): - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS Pubblicazione di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione del documento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale	Si applicano le modalità di stoccaggio previste dallo Stato membro d'origine	Si applicano le modalità di deposito previste dallo Stato membro d'origine

27	Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine (Capo VII)	Informazioni relative a operazioni straordinarie equivalenti a quelle previste dal RE (artt. 70, 70-bis, 71, 72, 73, 74, 84-bis RE)	<p>Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile (art. 65-bis, c.2, RE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS. <p>Dell'avvenuto deposito dei documenti di cui agli artt. 71 e 72, comma 3, primo periodo, e comma 4, RE è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</p>	<p>Trasmissione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente</p> <p>Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS (sezione "documenti") quando il RE stabilisce che il deposito è assolto "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato"; ovvero - Teleraccolta, nei casi espressamente indicati (in particolare nelle ipotesi in cui l'invio del documento alla Consob preceda la sua pubblicazione) <p>Assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIS; ovvero - posta o fax nel caso di non utilizzo del NIS
----	---	---	---	--	---